



**COMUNE DI COLLESANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

Verbale n.16

L' anno duemilaventidue, il giorno 02 del mese di agosto, la Dott.ssa Parrinello Crocifissa Revisore Unico dei Conti, nominata con atto deliberativo del C.C. n.40 del 26.10.2020 ha preso in esame la proposta di delibera di C.C, ricevuta tramite pec il 29/07/2022, al fine di esprimere il parere di propria competenza sulla **SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE.**

**Premesso che:**

- con decreto legge del 28 Giugno 2022 il Ministero dell'Interno ha differito al 31 Luglio 2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per gli esercizi finanziari 2022/2024;
- entro il 31 luglio gli enti locali sono tenuti alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL, nonché all'assestamento generale del bilancio di cui all'art. 175, comma 8 del TUEL.
- che, stante la coincidenza dei termini per la loro adozione, anche se astrattamente ammissibile la formulazione di un unico atto per l'approvazione del bilancio di previsione e della salvaguardia degli equilibri (vedi FAQ Arconet n. 8 del 20 luglio 2015), l'Ente ha ritenuto di procedere all'adozione di due distinte deliberazioni pur prevedendo un'unica seduta consiliare per l'approvazione di bilancio e salvaguardia.
- che nella medesima seduta saranno proposti all'approvazione, con separata delibera da parte del Consiglio comunale, sia il DUP nella versione semplificata per il triennio 2022/2024 che il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 con tutti gli allegati obbligatori;
- che ad oggi non è stato approvato il Rendiconto della gestione 2021, che risulta essere in corso di definizione.

**Vista** la proposta di Deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, presentata dall'area III^ Economica-Finanziaria, avente ad oggetto: "VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022 AI SENSI DELL'ART.193, COMMA 2 , DEL D.LGS 267/2000 ( TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL'ART.175, CO. 8"

**Richiamata** la seguente normativa di riferimento:

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli*

*investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

**Atteso che** al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione risulta allegata la Relazione tecnico-finanziaria sugli Equilibri di Bilancio predisposta dal Responsabile dell'Area III° Economica-Finanziaria;

Che sono stati acquisiti i seguenti documenti con le necessarie attestazioni:

- a. dichiarazione di esistenza dei debiti fuori bilancio, rilasciata dai responsabili dei servizi, per i quali si prevede di attivare il procedimento di riconoscimento di legittimità e finanziamento previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL;
- b. prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione;
- c. prospetto di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato presunto di amministrazione;
- d. fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 15.07.2022;
- e. prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che, con le attestazioni trasmesse i responsabili di Area hanno segnalato i seguenti debiti fuori bilancio da riconoscere:

1. Responsabile dell'Area 1<sup>^</sup> (nota prot. n. 8059 del 07/07/2022), debito f/b da riconoscere pari a euro 52.111,07;
2. Responsabile dell'Area 2<sup>^</sup> (nota prot. n.8189 dell'11/07/2022), debito f/b da riconoscere pari a euro 1.573,80;
3. Responsabile dell'Area 5<sup>^</sup> (nota prot. n.4011 del 06/04/2022), debito f/b da riconoscere pari a euro 981,28;

Che detti debiti hanno trovato la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022 attraverso l'iscrizione di un idoneo stanziamento di spesa.

L'Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2022, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, rispettivamente con deliberazione n.16 e 14 del 24.05.2022;

L'Ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio2021 rappresentando la situazione seguente:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	€ 84.028,00
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	€ 16.139,00
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	€ 50.356,00
<b>Saldo complessivo</b>	<b>€ 49.811,00</b>

E' stata dimostrata l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato presunto di amministrazione;

E' stata dimostrata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione;

Relativamente agli organismi partecipati è stata verificata una situazione tale da non richiedere l'accantonamento a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016;

A fronte del caro energia, l'Ente *non ha* iscritto tra le previsioni di entrata un fondo finalizzato a garantire la continuità dei servizi (art. 27, comma 2, del DL 17/2022).

Limitatamente ai maggiori oneri dell'energia, L'Ente *non ha* utilizzato la deroga di cui all'art. 37-ter DL 21/2022, che ha consentito di impiegare, nella misura dell'incremento registrato tra il 2022 ed il 2019, anche tutte le risorse indicate dall'art. 13 del DL 4/2022.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha già in corso di attuazione o prevede di attivare interventi correlati al PNRR o al PNC ma **non ha** verificato l'adeguatezza dell'organizzazione dell'Ente e del sistema di audit interno.

L'Organo di revisione *ha* accertato la mancata predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

L'Organo di Revisione ha formulato il parere sul Fabbisogno di Personale 2022/2024 e, nei casi previsti dalla normativa, ha asseverato l'equilibrio pluriennale di bilancio.

### **VERIFICA ACCANTONAMENTI**

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui al comma 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel Risultato presunto di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

L'Organo di Revisione, avendo riguardo alla relazione sul contenzioso presentata dal Responsabile dell'Area amministrativa e ricevuta tramite pec con nota prot. n. 8893 del 27.07.2022, ha preso atto delle motivazioni a giustificazione del mancato stanziamento alla missione 20 programma 3 del fondo rischi contenzioso.

In merito suggerisce, in vista della definizione dello schema di Rendiconto esercizio finanziario 2021, in elaborazione presso gli uffici, di **predisporre un prospetto di calcolo del fondo contenzioso** nel quale indicare, così come stabilito dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, paragrafo 5.2, lett. h), per ogni causa in corso:

1. lo stato e il valore della causa;
2. la valutazione del grado di rischio di soccombenza dell'ente (su cui va parametrato l'accantonamento a fondo rischi per il contenzioso), analisi per la quale sarà necessario acquisire una relazione aggiornata dei legali che seguono i singoli contenziosi;
3. l'importo della spesa potenziale in caso di soccombenza (incluse spese legali, interessi, etc.);
4. presenza di eventuale impegno (anche parziale) con indicazione della somma impegnata;
5. per ciascuna posizione, la quota già accantonata al fondo negli esercizi precedenti (se trattasi di cause sorte in anni precedenti);
6. l'importo da accantonare per l'anno in corso, sia per l'insorgenza di nuove cause, sia per l'accantonamento di ulteriori quote per le cause di anni precedenti, qualora si sia proceduto a frazionare la quota su più bilanci, in presenza di un contenzioso con rischio di importo elevato.

Nella valutazione del valore da accantonare si dovranno considerare tutte le spese potenzialmente derivanti a carico dell'ente, quali, ad esempio, il risarcimento danni richiesto, le rivalutazioni, gli interessi e le spese legali e di consulenza dei tecnici di ufficio.

Gli accantonamenti effettuati per cause il cui rischio non si è manifestato o si è manifestato per un importo inferiore a quanto accantonato potranno invece essere eliminati e/o ridotti.

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

### **visto**

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 29.07.2022 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

### **verificato**

1. che gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel sono assicurati;
2. l'esistenza, nelle aree 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup>, di debiti fuori bilancio da riconoscere, per un importo quantificato di €. 56.460,15 la cui copertura è prevista nel bilancio di previsione 2022 attraverso l'iscrizione di un idoneo stanziamento di spesa;
3. che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;

### **esprime**

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

### **Raccomanda**

Con riferimento all'indispensabile e preliminare procedimento istruttorio di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al precedente punto 2, facente capo ai Responsabili delle aree suindicate, di procedere celermente alla predisposizione della relativa proposta di riconoscimento, di attivare l'inderogabile procedimento di spesa di cui all'art. 194 del Tuel sottoponendo la proposta di riconoscimento del debito alla valutazione del Consiglio Comunale.

Lì, 02.08.2022

*Il Revisore unico dei conti*  
Dott.ssa Crocifissa Parrinello